



Comune di Bastiglia

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/11/2023

INDICE

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Competenze del Comune

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Obblighi dei detentori di animali

Art. 5 - Divieti e prescrizioni

Art. 6 - Abbandono di animali

Art. 7 - Avvelenamento di animali

Art. 8 - Cantieri

Art. 9 - Obbligo di soccorso

Art. 10 - Animali utilizzati per accattonaggio

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

Art. 12 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Art. 13 - Smarrimento, Rinvenimento, Affidato

Art. 14 - Fuga e cattura di animali

Art. 15 - Interventi Assistiti con Animali : *Pet Therapy*

Art. 16 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

Art. 17 - Inumazione di animali

Art. 18 - Associazioni animaliste e zoofile

Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 19 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

Art. 20 - Accesso ai giardini pubblici, parchi e aree verdi

Titolo V - CANI

- Art. 21 - Aree di sgambamento cani
- Art. 22 - Rapporti sociali e attività motoria
- Art. 23 - Dimensioni dei recinti
- Art. 24 - Guinzaglio e museruola
- Art. 25 - Raccolta deiezioni

Titolo VI - GATTI

- Art. 26 – Definizioni
- Art. 27 - Detenzione
- Art. 28 - Colonie feline

Titolo VII - EQUINI

- Art. 29 - Detenzione e tutela degli equidi
- Art. 30 - Attività
- Art. 31 - Luoghi di custodia
- Art. 32 - Alimentazione
- Art. 33 - Aspetti etologici
- Art. 34 - Gare e manifestazioni

Titolo VIII - AVIFAUNA E FAUNA MINORE

- Art. 35 - Detenzione e tutela dell'avifauna
- Art. 36 - Tutela fauna minore, degli habitat, dei volatili e della fauna selvatica

Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI

- Art. 38 - Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 38 - Divieti
- Art. 39 – Pesci

Titolo X - ANIMALI ESOTICI

- Art. 40 - Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici

Titolo XI - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 41 - Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Sanzioni

Art. 43 - Entrata in vigore, Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 44 - Norme transitorie

ALLEGATO A

Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici

FONTI NORMATIVE E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Legislazione internazionale, europea e nazionale

- “Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali”, proclamata il 15 ottobre 1978 a Parigi su iniziativa dell’UNESCO;
- Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità europea);
- art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- art. 823 del Codice Civile (Condizione giuridica del demanio pubblico);
- art. 638 del Codice Penale;
- art. 1 del R.D. 12 giugno 1913, n. 611 (Concernente provvedimenti per la protezione degli animali);
- art. 70 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS);
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- art. 129 del Regolamento di esecuzione del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato ed integrato dalla Circolare del Ministero dell’Interno 20 dicembre 1999, n. 559;
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
- L. 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973);
- L. 24 dicembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione);
- art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro);
- D.M. 31 dicembre 1979 (Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione), ratificata dalla L. 19 dicembre 1975, n. 874;
- L. 5 maggio 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979);
- D.P.R. 5 giugno 1982, n. 624 (Attuazione della direttiva CEE n. 77/489 relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali);
- Circolare del Ministero della Sanità del 05 novembre 1990, n. 29;
- L. 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- L. 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,

firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica);

- L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 593 (Attuazione della Direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto), come modificato ed integrato dalla modificato dal D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388;

- D.M. 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione);

- art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

- Delibera 10 maggio 2000 del Ministero dell'Ambiente e Commissione Scientifica CITES (Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L.150/92 e della L. 426/98) e successive modificazioni ed integrazioni del 2006;

- D.P.C.M. 28/2/2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);

- L. 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

- L. 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

- Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2013 (Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani) e successive modificazioni ed integrazioni;

- Ordinanze Ministeriali 13/06/2016, 12/07/2019 e 10/08/2020 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati);

- D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117);

- Accordo del 28 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2013).

Legislazione regionale

- L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) e successive modifiche ed integrazioni;

- L.R. 1 agosto 2004, n. 20 (Norme contro la Vivisezione) e successiva integrazione con L.R. 17 febbraio 2005, n. 4 (Modifica alla Legge Regionale 1/8/2004 n. 20);
- L.R. 9 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni in materia di pascolo vagante);
- L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale);
- L.R. 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
- D.G.R. 27 marzo 2006, n. 394 (Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali);
- D.G.R. 14 maggio 2007, n. 647 (Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/06);
- L.R. 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne);
- D.G.R. 19 novembre 2012, n. 1703 (Indicazioni tecniche in attuazione della L.R. n. 5/2005 in materia di controllo delle sostanze ad azione dopante nelle gare con equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari);
- L.R. 29 marzo 2013, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 - Norme a tutela del benessere animale);
- D.G.R. 12 aprile 2021, n. 472 (Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1302 del 16 settembre 2013);

Legislazione locale

- Regolamento di Polizia Urbana, approvato dai Comuni aderenti all'Unione Comuni del Sorbara;
- Consiglio Comunale di Bastiglia: deliberazione n. 27 del 27/09/2010;
- Consiglio Comunale di Bomporto: deliberazione n. 58 del 30/09/2010;
- Consiglio Comunale di Nonantola: deliberazione n. 159 del 28/10/2010;
- Consiglio Comunale di Ravarino: deliberazione n. 34 del 29/09/2010;

Enti e associazioni coinvolte per quanto di competenza

- Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Modena (AUSL)
- Comando di Polizia Locale
- Canile e gattile intercomunali
- Associazioni zoofile e ambientaliste presenti sul territorio
- Polizia Provinciale di Modena

- Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”

Titolo I

PRINCIPI

Art. 1 - Competenze del Comune

1. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla L. 14 agosto 1991, n. 281, alla L.R. 7 aprile 2000, n. 27 ed alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 e ss.mm.ii., per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, collabora ad iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e con altri Soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali.
9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
10. In base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 31 marzo 1979, al Comune spetta la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali.
11. Il Comune provvede al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere, avvalendosi della collaborazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.

12. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale in collaborazione con le strutture convenzionate e gli enti sovraordinati. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.

Titolo II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - Definizioni

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Legge 157/92

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali tenuti a scopo di affezione nel territorio del Comune. Sono esclusi gli ambiti zootecnici produttivi e la caccia, normate da specifica legislazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento integrano i regolamenti UE, le disposizioni legislative e le relative norme di attuazione, che si intendono integralmente richiamate, per le casistiche da esse non espressamente disciplinate.
3. Il Comune predispone apposite iniziative informative finalizzate alla conoscenza da parte della cittadinanza del presente regolamento e della restante normativa di settore.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Obblighi dei detentori di animali

1. Il detentore di animale d'affezione è tenuto a:
 - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito
 - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
 - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
 - d) iscriverlo alla relativa anagrafe;
 - e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;

- g) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
- h) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni;
- i) provvedere al controllo delle nascite dei gatti con i metodi opportuni, preferibilmente mediante sterilizzazione sia dei maschi che delle femmine, nel caso in cui non si possa garantire la cura dei nuovi nati causando problemi di proliferazione incontrollata e randagismo riscontrato dalle autorità.

2. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

3. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non su specifica autorizzazione. Gli spazi e le modalità di detenzioni non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all'Allegato A

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00 (ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 e ss.mm.ii.) e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato; in caso di accertato maltrattamento, certificato da un medico veterinario dell'AUSL, è disposto l'allontanamento immediato, eventualmente finalizzato alla confisca, affidando l'animale a privati o associazioni o centri che possano dare adeguate garanzie di benessere animale. A seguito dell'allontanamento le spese sono a carico del detentore dell'animale.

Art. 5 - Divieti e prescrizioni

1. È vietato tenere cani e gatti in terrazze o balconi, inibendone l'entrata nell'abitazione, per esempio attraverso la cosiddetta gattaiola. Questa disposizione non si applica se le dimensioni del terrazzo o balcone sono corrispondenti a quanto dettato dal successivo art. 25 ovvero se il terrazzo è attrezzato con cuccia e sono disponibili cibo e acqua come da articoli successivi. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

2. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo dalle intemperie e della possibilità di stare all'ombra a qualsiasi ora del giorno, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare, la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, coibentata, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

3. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.

4. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
5. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono, all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
8. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
9. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi al traino di un veicolo o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
10. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o umana (es. biciclette), ad esclusione dei cani da assistenza.
11. È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
12. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo incustodito e/o qualsiasi rimorchio o altro mezzo di trasporto nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre. Tale divieto si estende anche al restante periodo dell'anno qualora le condizioni climatiche possano determinare per l'animale chiuso nel veicolo condizioni di disagio, sofferenza o mancato benessere. Resta escluso dal divieto il caso in cui l'animale sia lasciato in un autoveicolo quale il camper, in sosta, ma con adeguata climatizzazione. In ogni caso il proprietario è responsabile della salute e del benessere dell'animale.
13. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
14. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
15. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
16. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
17. È vietato mettere gatti alla catena e/o con il guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

18. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

19. È vietata l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni. Sono esclusi dal presente divieto i progetti volti al contenimento con metodi non letali di specie cosiddette "invasive" (es. re-immissione di nutrie dopo intervento di sterilizzazione chirurgica)

20. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

21. È vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, salvo per motivi di tutela degli stessi animali e salvo motivi igienico sanitari. Così come previsto dal Codice Civile le norme del Regolamento Condominiale non possono vietare di detenere animali quindi l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale ed agli spazi comuni è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente;

22. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

23. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. Ai sensi dell'articolo 10 della "Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia" del Consiglio d'Europa (Serie dei Trattati Europei n. 125) per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia o la devocalizzazione.

24. È vietato l'uso e la detenzione di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

25. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

26. È vietato utilizzare la catena (anche se lunga) o qualunque altro strumento di costrizione simile.

27. È vietato vendere animali ai minorenni.

28. Sono vietate installazioni e dissuasori anti stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Dall'entrata in vigore di questo regolamento potranno essere installati solo dissuasori idonei o piani inclinati.

29. È vietato eseguire giochi che possano creare disturbo, danno o molestia agli animali.

Ulteriori prescrizioni e limitazioni sull'utilizzo di petardi e fuochi d'artificio saranno inserite all'interno del Regolamento di Polizia Locale.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi (ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R. 17 febbraio

2005, n. 5 e ss.mm.ii., per alcuni comportamenti). In caso di accertato maltrattamento, certificato da un medico veterinario ufficiale.

Art. 6 - Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali della stessa specie a qualsiasi titolo.
3. Sono equiparati all'abbandono:
 - *) Mancato ritiro di cani catturati o ritrovati e trasferiti a canili;
 - *) Mancata comunicazione all'Ufficio Anagrafe canina nei casi di rinuncia alla proprietà;
 - *) La mancanza palese di custodia degli animali posseduti;
 - *) Reiterate rinunce non adeguatamente motivate.

Le violazioni delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00. Le violazioni delle disposizioni, di cui al comma 2 del presente articolo, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00.

Art. 7 - Avvelenamento di animali

1. È severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L'ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.
3. Il medico veterinario, che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al Sindaco, al Servizio Veterinario dell'AUSL, compilando e inviando il modulo di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 12/07/2019 (G.U. Serie generale n. 196 del 22/08/2019), "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito presso il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense

Veterinaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (sito <https://avvelenamenti.izslt.it>).

4. Il Sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 3, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

5. I responsabili individuati sulla base dell'indagine effettuata dalle autorità competenti saranno soggetti all'applicazione di quanto previsto:

*) all'articolo 727 del Codice Penale sul maltrattamento degli animali;

*) all'articolo 30 lettera H, e 21 lettera U della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (che prevede il divieto di uso di bocconi avvelenati);

*) all'articolo 638 (che prevede la reclusione fino a 1 anno per uccisione o danneggiamento di animali altrui);

*) all'articolo 440 del Codice Penale (che sanziona chi avvelena sostanze destinate all'alimentazione con la reclusione da 3 a 10 anni).

Le violazioni al presente articolo comportano inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Art. 8 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati, che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali, sono tenuti a verificare che gli interventi antropici non arrechino disturbo alle specie animali effettuando in fase di pre-cantiere una ricognizione con personale competente, e qualora si ritenga necessario un ricollocamento temporaneo degli animali, è compito del committente trasferire gli animali prendendo eventualmente contatto con gli enti che si occupano della tutela e benessere degli animali.

2. Tra gli interventi di manutenzione che necessitano di un esame visivo preventivo dei luoghi, sono compresi anche le operazioni di taglio o sfalcio di erba in parchi o aree urbane, al fine di escludere la presenza di gatti e di loro cuccioli o altri piccoli animali. Questo controllo può essere eseguito direttamente dall'operatore che effettua lo sfalcio meccanizzato.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00.

Art. 9 - Obbligo di soccorso

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile o meno al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, così come previsto dall'art. 189 del D. Lgs. 30 aprile 1992,

n. 285 e ss.mm.ii. (cosiddetto “Codice della Strada”), ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 189, comma 9bis, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Animali utilizzati per accattonaggio

1. È vietata l’acattonaggio con utilizzo di animali ad eccezione di animali con microchip ben tenuti che possono configurarsi come fondamentali compagni di vita del proprietario.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l’obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi. In caso di accertato maltrattamento certificato da un medico veterinario dell’AUSL è disposto l’allontanamento immediato, eventualmente finalizzato alla confisca, affidando l’animale a privati o associazioni o centri che possano dare adeguate garanzie di benessere animale. A seguito dell’allontanamento le spese sono a carico del detentore dell’animale.

Art. 11 -Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all’anagrafe canina.

2. La norma, di cui al punto precedente, non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all’Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall’Ufficio competente per la tutela degli animali.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l’obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi (ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5). In caso di accertato maltrattamento certificato da un medico veterinario iscritto all’AUSL, è disposto l’allontanamento immediato, eventualmente finalizzato alla confisca, affidando l’animale a privati o associazioni o centri che possano dare adeguate garanzie di benessere animale. A seguito dell’allontanamento le spese sono a carico del detentore dell’animale.

Art. 12 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali

1. L’allestimento di manifestazioni, mostre, fiere, esposizioni e serragli con animali sono soggette ad autorizzazione del Responsabile del Settore Interventi Economici, previo parere tecnico del Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio, da presentarsi almeno

60 giorni prima. Le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune che si svolgono su suolo pubblico e prevedono la presenza di animali con lo scopo di svolgere attività ludiche e sociali (esempio: passeggiate con la presenza di animali) non sono soggette a specifiche autorizzazioni.

2. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. I cani di età superiore possono partecipare a suddette manifestazioni a condizione che siano identificati tramite tatuaggio o microchip e relativo documento attestante l'iscrizione all'anagrafe canina di provenienza.

3. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici. Non rientrano nell'esposizione a titolo di richiamo od attrazione le iniziative organizzate da associazioni di cui all'art. 1 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 e ss.mm.ii., ai fini della promozione dell'adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero.

4. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili. Tali spazi dovranno essere adeguati alla dimensione, età, carattere, razza e numero di esemplari detenuti.

5. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

6. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre e manifestazioni a scopo di lucro o commerciali.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi. In caso di accertato maltrattamento certificato da un medico veterinario dell'AUSL è disposto l'allontanamento immediato, eventualmente finalizzato alla confisca, affidando l'animale a privati o associazioni o centri che possano dare adeguate garanzie di benessere animale. A seguito dell'allontanamento le spese sono a carico del detentore dell'animale.

Art. 13 - Smarrimento, rinvenimento ed affido di animali

1. In caso di smarrimento di un animale domestico, al fine di agevolare il ritrovamento, il detentore potrà dare tempestiva comunicazione alla Polizia Locale, che lo comunicherà ai canili e gattili convenzionati, nonché ai centri di recupero fauna competenti per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Il Comune, pubblica e divulga il numero per le segnalazioni di cani vaganti o cani/gatti feriti.

3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

Art. 14 - Fuga e cattura di animali

1. La fuga di un animale pericoloso, a tutela della incolumità pubblica, dovrà essere immediatamente segnalata alla Polizia Locale o al 112, che valuterà se far intervenire il Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. L'animale dovrà essere catturato da

personale autorizzato con metodi, se possibile, incruenti, indolore e/o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

2. Oltre all'intervento previsto per legge da parte degli enti competenti, è possibile segnalare lo smarrimento/ritrovamento di un animale anche mediante l'uso di volantini, che potranno essere collocati in aree private o nei pubblici esercizi in uno spazio messo a disposizione da parte del proprietario consenziente.

Art. 15 – Interventi assistiti con animali: *Pet therapy*

1. Ferma restando l'osservanza delle "Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A)", come disposto dalla D.G.R. 8 giugno 2015, n. 679 e ss.mm.ii., si intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di trattamenti di supporto ed integrazione delle cure clinico-terapeutiche effettuate in affiancamento alle terapie tradizionali, con l'impiego di terapie assistite con animali.

2. Nei progetti per interventi assistiti sarà necessario formalizzare :

- l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con animali;
- i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
- i titoli e la formazione specifica delle figure professionali coinvolte in tali programmi di attività assistita ;

3. La cura e la salute delle persone che beneficiano degli I.A.A. non potrà essere conseguita a danno della salute psico-fisica e dell'integrità degli animali.

4. Il responsabile del progetto di I.A.A. deve darne comunicazione all'Ufficio competente ed al servizio AUSL competente per la tutela degli animali, descrivendo l'attività, indicando il tipo e il numero degli animali coinvolti motivandone la scelta. L'Ufficio competente di cui sopra farà conoscere le disposizioni del presente regolamento e vigilerà sulla loro applicazione. Per quanto concerne l'apertura ex novo di un centro di Pet Therapy si dovrà darne comunicazione al Servizio SUAP competente per territorio.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di I.A.A. è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici. Le specie animali che sono consentite impiegare negli I.A.A. sono quelle comprese nell'elenco di cui all'Art. 8 delle Linee Guida Nazionali.

6. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di I.A.A. sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore.

8. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

9. Gli animali impiegati in programmi di I.A.A. devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

10. Ai fini dell'apertura *ex novo* di un centro di *Pet Therapy*, occorre presentare apposita "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)", presso gli uffici comunali o sovracomunali competenti (SUAP), corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni. L'attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali comprese nell'elenco di cui all'Art. 8 delle Linee Guida Nazionali.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi. In caso di accertato maltrattamento certificato da un medico veterinario dell'AUSL è disposto l'allontanamento immediato, eventualmente finalizzato alla confisca, affidando l'animale a privati o associazioni o centri che possano dare adeguate garanzie di benessere animale. A seguito dell'allontanamento le spese sono a carico del detentore dell'animale.

Art. 16 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. Il titolare dell'esercizio di un allevamento e di un esercizio commerciale è tenuto a mantenere gli animali nel rispetto delle esigenze etologiche della specie.

2. Chiunque intenda attivare un impianto per il commercio degli animali da affezione e ornamentali, ivi compresi gli animali esotici, deve aver presentato una "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)", presso gli uffici comunali o sovracomunali competenti, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni. L'attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali per le quali sarà garantita l'effettiva presenza di strutture di ricovero conformi a quanto prescritto dalla norma regionale.

3. Si intende attività di allevamento di cani e di gatti la detenzione, a fini commerciali, di un numero pari o superiore a tre femmine o 10 cuccioli all'anno, così come stabilito dalla L.R. 5/2005 (art. 5, c. 2) così come modificata dalla L.R.3/2013.

4. Le attività commerciali sono obbligate a rispettare le disposizioni generali di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 e alla sua attuazione, espressa nella D.G.R. 27 marzo 2006, n. 394.

5. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

6. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

7. È vietato il commercio di animali da compagnia su aree pubbliche e non sono altresì consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali in aree anche private.

8. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

9. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dalle norme di riferimento sovraordinate e dal presente Regolamento.

10. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.

11. La cessazione dell'attività di commercio di animali di affezione va comunicata al competente Ufficio del Comune e al Servizio Veterinario competenti territorialmente, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione, con congruo preavviso. Una volta esaurita la procedura di cessazione, gli animali non collocati dovranno comunque essere dati in adozione gratuita a privati cittadini o ad Associazioni di volontariato per la protezione degli animali, al fine del loro inserimento in famiglia, ovvero dovranno essere mantenuti presso strutture autorizzate, con oneri a carico del titolare dell'attività commerciale, fino al momento della loro adozione, che dovrà avvenire a titolo gratuito.

12. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve essere comunicata al SUAP, ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.

13. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita. Colui che cede l'animale deve rilasciare al nuovo proprietario informazioni sullo stato di salute e sulle principali caratteristiche dell'animale nonché eventuali certificazioni mediche e vaccinali in suo possesso.

14. Nelle aree residenziali del territorio comunale è consentito l'allevamento per uso privato di animali di bassa corte quali volatili e conigli, purché regolarmente iscritti al registro delle AUSL competenti, a condizione che siano rispettate tutte le norme igienico ambientali e che l'allevamento non cagioni disturbo alle residenze vicine.

15. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Le violazioni al presente articolo, in particolare la mancata presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 750,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi (ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5, per alcuni comportamenti). In caso di accertato maltrattamento certificato da un medico veterinario iscritto all'AUSL è disposto l'allontanamento immediato, eventualmente finalizzato alla confisca, affidando l'animale a privati o associazioni o centri che possano dare adeguate garanzie di benessere animale. A seguito dell'allontanamento le spese sono a carico del detentore dell'animale.

Art. 17 - Inumazione di animali

1. Gli obblighi da rispettare per la sepoltura degli animali d'affezione e il relativo rischio ambientale sono normati dal Regolamento 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche, secondo il quale le spoglie degli animali da compagnia non possono essere smaltite come comuni rifiuti.

2. Il proprietario deve conferire le spoglie dell'animale in appositi impianti di stoccaggio, allestiti per il successivo incenerimento.

3. In deroga al comma 2, se si possiede un terreno di proprietà in ambito comunale (o messo a disposizione da parte di proprietario consenziente) si può procedere direttamente alla sepoltura in terra di animali da compagnia esclusi gli equidi. Non deve essere un'area pubblica, ad uso pubblico o demaniale ed è necessario che il proprietario o possessore dell'animale consegua un certificato veterinario che escluda il rischio di contagio di malattie infettive trasmissibili all'uomo o ad animali. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile, con l'avvertenza di non interferire con la falda acquifera;

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 18 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune, di norma in base a convenzioni, per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano, previa convenzione, a seconda delle proprie competenze, alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento, fatte salve le competenze specifiche del Servizio AUSL e di altri organismi di vigilanza;

Titolo IV

LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 19 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

1. È consentito l'accesso dei cani accompagnati nei pubblici esercizi e nelle strutture ricettive, il cui titolare acconsenta a tale pratica (fatto salvo quanto stabilito al punto 6) con esclusione dei servizi igienici e delle aree dove avviene la preparazione di alimenti, alle seguenti condizioni:

- a) siano tenuti al guinzaglio e dotati di museruola da portare al seguito a cura dell'accompagnatore, con l'obbligo di indossarla in caso di ordine impartito da Autorità competente; i cani pericolosi, oltre e ad essere assicurati con un guinzaglio non più lungo di 1,5 m dovranno essere muniti di idonea museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
- b) siano visibilmente puliti e, comunque, con il mantello asciutto;

c) non presentino né ferite né segni di patologie cutanee in atto.

2. Nei pubblici esercizi dove avviene la somministrazione di alimenti il titolare è tenuto ad implementare apposita procedura della valutazione del rischio, relativa a questo fattore.
3. Il detentore del cane è responsabile del comportamento e del contenimento dello stesso affinché non rechi disturbo o danno alcuno (abbaiamenti, manifestazioni di aggressività, morsicature, graffi, ecc.) e deve, inoltre, far fronte immediatamente ad ogni inconveniente procurato dal cane.
4. Il detentore del cane è inoltre tenuto alla vigilanza costante sul comportamento dell'animale, nonché al completo ripristino delle condizioni igieniche necessarie.
5. Il titolare dell'esercizio ha facoltà di fare allontanare immediatamente il cane dall'esercizio e/o dalla struttura ricettiva, nel caso si verifichino condizioni di pregiudizio alla normale permanenza degli avventori.
6. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della L. 14 febbraio 1974, n. 37, come modificata con la L. 25 agosto 1988, n. 376 e con la L. 8 febbraio 2006, n. 60.
7. L'accesso degli animali negli Uffici Comunali, ad esclusione delle sale storiche, è subordinato alle indicazioni riportate al comma 1 per i cani e all'uso degli strumenti appositamente indicati per gli altri animali (guinzaglio, trasportino, ecc). In ogni caso, il proprietario o il possessore devono aver cura che non sporchino e che non creino disturbo e danno alcuno.
8. Nel caso del trasporto pubblico su veicoli a noleggio con conducente (NCC), di norma i cani sono ammessi al trasporto. I gatti, se sono alloggiati in un trasportino. Qualora il trasporto degli animali non sia possibile, il conducente deve preventivamente comunicarlo al cliente.
9. È consentito l'accesso di animali nei luoghi degenza o nelle Comunità Riabilitative ad Alta Assistenza (CRA), nel rispetto delle disposizioni impartite con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 dicembre 2013, n. 2046, così come recepita dall'AUSL di competenza, salvo quanto disposto dai regolamenti interni delle singole strutture.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Accesso ai giardini pubblici, parchi e aree verdi

1. Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi e aree verdi attrezzate.
2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani, soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore e il decoro di ogni area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00;

Titolo V

CANI

Art. 21 - Aree di sgambamento cani

Laddove siano state istituite sul territorio comunale le cosiddette "aree sgambamento cani", non vige l'obbligo di guinzaglio e museruola per i cani. Il guinzaglio e all'occorrenza la museruola vanno mantenuti per gli animali fino all'ingresso dell'area. Dette aree sono opportunamente segnalate, recintate e dotate di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti. All'interno delle aree di sgambamento cani devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

- a) è fatto obbligo ai conduttori dei cani, a garanzia dell'igiene e la tutela del decoro, di raccogliere le deiezioni solide, di portare con sé palette e/o sacchetti per la rimozione immediata e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione;
- b) l'accesso è consentito ai soli cani vaccinati ed assicurati fino ad un numero massimo proporzionato alla grandezza dell'area;
- c) i conduttori sono responsabili del benessere del controllo e della conduzione dei cani e rispondono, sia civilmente sia penalmente, di eventuale danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- d) i conduttori debbono essere muniti di guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;
- e) i bambini al di sotto di anni 15 possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto;
- f) in tutta l'area è proibito abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto (come bottiglie, tappi, sigarette, ecc..);
- g) è proibito introdurre mezzi motorizzati (esclusi quelli di soccorso e per lavori di manutenzione);
- h) non è consentito somministrare pasti ai cani (sono consentiti bocconcini a titoli di premio facendo attenzione che tale atto non sia fonte di attrito tra gli animali);
- i) sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;
- l) sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani;

- m) la funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta principalmente dagli Agenti di Polizia Locale e dalle Associazioni convenzionate con il Comune;
- n) il personale del Servizio Veterinario dell'AUSL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza;
- o) è fatto obbligo ad ogni accompagnatore, che entra nell'area, di mantenere chiuso il cancello di accesso durante la permanenza e richiuderlo all'uscita;
- p) eventuali ulteriori disposizioni di utilizzo dell'area potranno essere definite con un cartello affisso all'esterno o all'ingresso all'area o da appositi Regolamenti.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, nonché l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 – Rapporti sociali e attività motoria

1. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
2. I proprietari sono tenuti a provvedere all'iscrizione del cane e relative variazioni all'anagrafe canina del Comune di residenza entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano in possesso, a qualsiasi titolo. Successivamente sono tenuti a riconsegnare l'attestazione al Comune entro 7 giorni.

In alternativa, il proprietario può scegliere se recarsi da un veterinario accreditato, il quale identificherà l'animale con microchip, registrandolo nella banca dati regionale e rilasciando direttamente l'attestato d'iscrizione.

3. I proprietari sono tenuti a segnalare ai veterinari liberi professionisti accreditati o all'anagrafe regionale animali d'affezione del Comune di residenza (ovvero all'anagrafe canina dell'ufficio comunale competente) le variazioni inerenti il cambio di residenza, cambio di proprietà (vendita o cessione) o morte dell'animale entro 15 giorni dall'evento, in conformità all'art. 11 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 e ss.mm.ii. La comunicazione di smarrimento o furto dell'animale, di cui all'art. 10 della medesima Legge, deve avvenire entro 3 giorni dall'evento con le medesime modalità.
4. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria. Per i cani custoditi in box, deve sempre essere garantito l'accesso libero al recinto, con dimensioni definite dal successivo art. 25. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo art. 25.
5. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
6. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine dalle fontane pubbliche.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,45 a 450 € (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 14 agosto 1991, n. 281 e ss.mm.ii.).

Art. 23 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 28 [ventotto]; ogni recinto non potrà contenere più di un cane adulto con gli eventuali suoi cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10 e dovrà prevedere sia una parte riparata sia una parte scoperta.

2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 28 [ventotto] per cane. Deve sempre essere consentito l'accesso al recinto, il quale deve avere dimensioni e caratteristiche come da comma 1. Il box dovrà contenere la cuccia, con caratteristiche definite dall'art. 5, comma 2, e deve essere ombreggiato in ogni ora del giorno almeno per il 50% della superficie. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10 [dieci]. Per "box" si intende una struttura di contenimento generalmente realizzata in materiale rigido e chiuso anche nella parte superiore, in grado di accogliere la cuccia.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo.

La museruola, rigida o morbida, va sempre portata e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti, dove non sono presenti altre persone, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

3. I cani, iscritti nell'apposito registro degli animali a rischio potenziale elevato (istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente, concernente la tutela dell'incolumità pubblica) devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 - Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

Titolo VI

GATTI

Art. 26 – Definizioni

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita per legge, è una caratteristica etologica del gatto, che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, ecc.).
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti censiti, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato aventi caratteristiche di scarsa domesticità.
3. Per “referente di colonia” si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.
4. Per “habitat” di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 27 – Detenzione

1. Ad eccezione di quanto previsto dalla D.G.R. 27/03/2006, n. 394, è vietato detenere gatti legati o rinchiusi in gabbie o in contenitori di qualsiasi genere, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario. È consentito tuttavia l'uso del guinzaglio con pettorina per il movimento, ed è obbligatorio l'uso di apposite gabbie o contenitori in caso di trasporto.
2. Il proprietario o il detentore di un gatto può provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale, mediante l'applicazione del microchip, secondo quanto stabilito dall'Accordo tra Ministero della Salute e Regioni (G.U. n. 63 del 15/3/2013).

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 – Colonie feline

1. Questa Amministrazione, in sintonia con le disposizioni regionali (D.G.R. 16 settembre 2013, n. 1302) e con il Documento Tecnico “La gestione della popolazione felina” della Provincia di Modena, tutela il benessere delle colonie feline.

2. Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda e, di conseguenza, riconosciute dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato. Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato", a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale. Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area, deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.
3. Sono da considerarsi referenti di colonia solamente coloro che risultano registrati nel censimento e che svolgono la loro opera sulla base delle direttive ed indicazioni comunali. I referenti di colonia assolvono a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.
4. È vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà, e spostarli dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari o di tutela dell'incolumità della colonia stessa, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.
5. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di restauro conservativo e/o il taglio o lo sfalcio di erba in aree interessate alla presenza di colonie feline, al fine della salvaguardia e tutela delle stesse, deve, prima dell'inizio dei lavori, contattare la Polizia Locale per trovare un'idonea collocazione degli animali. Nel frattempo dovrà essere consentito alle persone riconosciute come referenti della colonia di continuare ad alimentare od accudire gli animali.
6. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti di colonia, provvedono alla cura e al sostentamento delle colonie feline. A tal fine a queste persone deve essere permesso l'accesso a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale. L'accesso in proprietà private è subordinato al consenso del proprietario, richiedendo eventualmente la mediazione dell'Ufficio competente per comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti presenti nell'area. I referenti di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e non abbandonando ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo. In caso il referente di colonia non si attenga alle indicazioni ricevute, il Comune si riserva la facoltà di revocargli la conduzione della colonia.
7. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
8. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà.
9. I gatti delle colonie feline vengono sterilizzati a cura del Servizio veterinario AUSL o Veterinari libero professionisti senza oneri a carico della pubblica amministrazione. I gatti sterilizzati dovranno essere identificati tramite l'applicazione del microchip e tramite il taglio del padiglione auricolare (per un immediato riconoscimento al fine di evitare l'inutile cattura di gatti precedentemente sterilizzati) e registrati all'Anagrafe Regionale Animali d'Affezione a nome del Comune competente per territorio.

10. Ai fini di una buona gestione della colonia felina e di quanto previsto per la limitazione delle nascite, il referente di colonia deve attenersi alle indicazioni comunali e collaborare alle catture finalizzate alla sterilizzazione.

Titolo VII

EQUINI

Art. 29-Detenzione e tutela degli equidi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (*equidae*) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.
3. Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
4. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
5. È fatto divieto di tenere gli equidi legati in posta, tranne temporaneamente in occasione di concorsi. L'interno del riparo deve avere comunque un fondo di terra e paglia e non di sabbia, non scivoloso e non in pendenza.
6. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività sportiva deve essere data la possibilità di effettuare una adeguata sgambatura con frequenza almeno giornaliera, salvo condizioni atmosferiche avverse.
7. Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato. È vietato modificare la posizione naturale degli zoccoli, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri. Lo zoccolo deve essere ben pareggiato e/o ferrato in modo da ottenere l'appiombamento e non si devono attuare artifici che creino inutili sofferenze all'animale.
8. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre. È altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
9. La soppressione del cavallo non DPA (Destinato Produzione Alimenti) è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 – Attività

1. È fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono assolutamente vietate le privazioni sensoriali, le percosse, le azioni coercitive ottenute con l'uso di strumenti e/o imboccature, le punizioni, anche attraverso la privazione di cibo e di acqua, l'iperflessione (*Rollkur*), e per quanto riguarda l'addestramento al salto ad ostacoli, lo sbarramento.
2. Particolare riguardo dovrà essere adottato nei confronti di puledri (che non dovranno essere separati dalla madre prima degli 8 mesi di età) e animali anziani. Soggetti debilitati, fisicamente e/o psichicamente, andranno gestiti garantendo un completo recupero delle condizioni psicofisiche ottimali prima del loro coinvolgimento in qualsivoglia attività.
3. Il detentore o chi pianifica le attività del cavallo, deve prevedere adeguati periodi di riposo e turnazioni. Nel caso di sudorazione intensa, deve essere previsto, dopo l'attività, un periodo di tempo adeguato per permettere il recupero all'animale e il ritorno al *box/paddock* solo dopo il ripristino delle condizioni ottimali.
4. Quando non impiegato in attività, il cavallo deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
5. Il cavallo non può essere sottoposto al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (eccessivo caldo o maltempo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
6. Il cavallo sottoposto a tosatura dovrà essere adeguatamente dotato di coperte, il cui utilizzo andrà attentamente valutato al fine di evitare pericolosi sbalzi termici.
7. Finimenti e bardatura andranno usati con competenza, al fine di evitare disagi e fiaccature. È vietato inoltre l'uso di qualunque strumento, accessorio o pratico (compresa la marchiatura a fuoco, la focatura dei tendini e la nevrectomia), che possa causare lesioni o determinare situazioni di sofferenza fisica o psicologica all'animale.
8. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, si vieta l'utilizzo di collari elettrici o costrittivi, nonché qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
9. Ai possessori di equini è vietato tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31 - Luoghi di custodia

1. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
2. I box realizzati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) soffitto di almeno 3,00 metri, pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20 metri;
 - b) una superficie di 4,00 x 3,00 metri per castroni e cavalle, 3,00 x 3,00 metri per i pony e 5,00 x 5,00 metri per stalloni e fattrici; comunque le metrature devono essere adeguate alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta;
 - c) erogatori automatici di acqua e idonea lettiera, costituita da materiale atossico ed esente da polveri e muffe, che deve essere mantenuta pulita e asciutta per evitare problemi podologici e assicurare protezione contro lesioni.
3. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura.
4. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
5. In caso di sistemazione nei box, il cavallo deve poter accedere giornalmente al *paddock*, da solo o in socialità, garantendogli la possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
6. È fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, il cavallo deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
7. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.
8. È vietato lasciare il cavallo al pascolo in luoghi non recintati, legandolo alla capezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc.); parimenti è vietato impastoiare gli arti.
9. Il cavallo che vive all'aperto deve disporre all'interno del *paddock* di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
10. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero di esemplari e non inferiore a 1000 mq per animale, e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
11. Per una corretta gestione dell'area all'aperto il proprietario, ~~o~~ detentore o incaricato, deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento dei cavalli quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.

12. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
13. I cavalli, che vivono permanentemente all'aperto, devono essere controllati almeno una volta al giorno.
14. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici al cavallo.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32 - Alimentazione

1. Il cavallo va alimentato durante l'arco della giornata con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, ecc.) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione.
2. Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 33 -Aspetti etologici

1. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere perciò favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
2. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo di socializzazione dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione e la mediazione di personale qualificato, al fine di evitare il più possibile contatti violenti e facilitare quindi l'integrazione dei singoli soggetti.
3. Solo nel caso di cavalli effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche, è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.
4. Nel caso di cavalli che condividono gli stessi spazi, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla somministrazione di alimenti, per garantire a tutti l'accesso al cibo ed evitare situazioni troppo conflittuali.
5. Sono altamente sconsigliate grate fisse, che impediscano l'affaccio specialmente nel caso che rendano impossibile il contatto visivo con altri cavalli e con l'ambiente esterno.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34 - Gare e manifestazioni

1. Lo svolgimento di gare e manifestazioni con equidi o altri ungulati, al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati, avviene solo nel rigoroso rispetto delle misure previste nella L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. In applicazione della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5, il Comune è tenuto, sentito il parere della Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, come da Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2007, n. 647, in conformità alle indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati di cui all'Allegato C del suddetto atto.
3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengano utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità con l'Ordinanza ministeriale del 21 luglio 2011 e ss.mm.ii. ("Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"). Le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati da Federazioni equestre nazionali e internazionali (FISE, FEI, FITE-TREC A.N.T.E.), Enti e Discipline sportive riconosciuti dal CONI, nonché dagli Enti tecnici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dalla succitata Ordinanza, sono escluse dal campo di applicazione della stessa.
4. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. 1 agosto 2003, n. 200, regolamentata dal D.M. 29/12/2009.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo VIII

AVIFAUNA E FAUNA MINORE

Art. 35 - Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della stessa dovranno essere sempre riforniti e la gabbia stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli.
2. È obbligatorio mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle varie specie di avifauna, quindi nel caso mantenere gli uccelli in coppia o in gruppi.
3. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste.
4. È fatto assoluto divieto di:
 - a. lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b. tenere permanentemente volatili acquatici (ocche, anatre e così via) in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;

c. strappare le penne, tagliare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario, che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

d. mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione;

e. danneggiare o distruggere, imbrattare con qualsiasi sostanza i nidi, limitarne l'accesso, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali presenti nel nido o rifugio ed ai loro genitori;

f. effettuare potature o abbattimenti di siepi ed alberi di norma nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre, salvo diverse indicazioni di altri Regolamenti comunali, per evitare di danneggiare nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo. In ogni caso è severamente vietata l'asportazione dei nidi e la potatura dei rami che fungono d'appoggio agli stessi;

g. utilizzare dissuasori acustici per uccelli tranne quelli consentiti dall'Ufficio Comunale e dalla normativa regionale competente in materia.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi. (ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5, per alcuni comportamenti).

Art. 36 - Tutela fauna minore, degli habitat, dei volatili e della fauna selvatica

1. Il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone, mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale, oggetto di tutela sono:

- tutte le specie appartenenti alla classe degli anfibi;
- tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei rettili;
- tutte le specie mammiferi compresi i chiroteri, ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992 e dai piani di controllo e prelievo ai sensi della normativa vigente, quali a titolo esemplificativo il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
- tutti i crostacei di specie autoctone;
- tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. È tutelato inoltre l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.

3. È vietato disturbare, catturare, danneggiare e uccidere la fauna minore, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e di danneggiare i microhabitat specifici a cui essi sono legate per la sopravvivenza. È vietato il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti, fatto salvo le deroghe previste dalla L.R. 31 luglio 2006, n. 15 e ss.mm.ii. Può essere consentita la cattura di fauna da personale autorizzato, ai soli fini di tutela della specie o di tutela degli esemplari interessati, fermo restando le norme nazionali e regionali di tutela. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie. Qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'Ufficio comunale competente.
4. Il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà deve essere effettuato da personale specializzato. Quando questo non sia possibile l'animale recuperato deve essere subito conferito ai Centri Recupero Fauna Selvatica autorizzati e presenti sul territorio.
5. La pulizia di fontane e laghetti artificiali o naturali, con presenza di mammiferi, uccelli, pesci, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione, in anticipo alla data di inizio dei lavori, al competente Ufficio comunale competente, per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
6. È vietato utilizzare la pratica del piro diserbo salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio.
7. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni, salvaguardando il più possibile il periodo di nidificazione degli uccelli che va dal 15 febbraio al 15 settembre, in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali.
8. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della caccia e della pesca, e dalle normative sanitarie.
9. Le AUSL, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto delle regole di non maltrattamento degli animali. Il Comune può richiedere di attivare piani di controllo regionale della popolazione di colombi liberi urbani con metodi non cruenti o attraverso l'uso di farmaci contraccettivi.
10. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i micro habitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai Soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio comunale.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo IX

ANIMALI ACQUATICI

Art. 37 -Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.
3. È vietata l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi (ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5).

Art. 38 - Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'Allegato A del presente Regolamento;
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei;
- f) mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39 - Pesci

1. E' necessario garantire il volume d'acqua sufficiente ad agevolare il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia.
2. Ricambio, depurazione e ossigenazione devono garantire caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura dell'acqua conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. Gli arredi, anche vegetali devono garantire luoghi di rifugio e di riposo.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi (ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5).

Titolo X

ANIMALI SELVATICI O ESOTICI

Art . 40 - Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, trasferire e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, nonché loro uova, nidi e tane, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
3. È vietato a chiunque mantenere animali esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; tali rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.
4. È vietata l'immissione in natura di animali selvatici, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici, o esotici su tutto il territorio comunale, attraverso i quali il Comune attiva servizi di custodia per gli animali esotici, regolarmente detenuti, e di cui il proprietario non possa più farsi carico.
5. Per la detenzione degli animali appartenenti a specie esotiche, si applicano i requisiti minimi di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 e alla D.G.R. 27 marzo 2006, n. 394. Per la detenzione a qualsiasi titolo di animali selvatici ed esotici si applicano i requisiti minimi contenuti nell'Allegato A.
6. In caso venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente comma, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'AUSL, si procede a prescrivere formalmente tempi e modalità per l'adeguamento delle condizioni di ricovero.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00, l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi

Titolo XI

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 41 - Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente a livello nazionale (D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26) e comunitario (Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010), sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
2. Il Comune sensibilizza affinché vengano considerate, quando possibile, iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi all'utilizzo di animali per fini scientifici e di ricerca.
3. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,28 ad € 5.164,57 (ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 14 agosto 1991, n. 281).

Titolo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 -Sanzioni

1. Per le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni contenute nel presente Regolamento si rinvia a quanto previsto nel capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali e civili in materia.
2. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge o già previste in Regolamenti Comunali vigenti, le violazioni delle fattispecie previste nel presente Regolamento sono declinate sotto ad ogni articolo.
3. In caso di accertata reiterazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento da parte del medesimo proprietario detentore dell'animale, l'importo sarà raddoppiato nel loro ammontare minimo e triplicato nel loro ammontare massimo.
4. Per le norme previste dalla disciplina speciale della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 e ss.mm.ii., richiamate nel presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste in quelle norme.
5. Nei casi previsti dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

6. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo), ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

7. Il Comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati, che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla Pubblica Amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del Codice di procedura penale), o Decreto penale di condanna (articoli 459 e ss. del Codice di procedura penale), per delitti (articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice di procedura penale, così come modificati dalla L. 20 luglio 2004, n. 189), nonché nei casi di sanzione amministrativa per illeciti in materia di tutela degli animali, da cui siano derivati il sequestro amministrativo degli animali e la successiva confisca (combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689).

8. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei Servizi veterinari pubblici o privati, di altri Soggetti privati idonei, che diano garanzie di buon trattamento degli animali.

Art. 43 - Entrata in vigore, Incompatibilità , abrogazione di norme e modifiche

1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore a partire dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione, aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico. Le modifiche ed integrazioni degli Allegati, nonché l'adozione di requisiti tecnici contenuti in norme sovraordinate, potranno essere disposte con Deliberazione di Giunta Comunale o, nei casi urgenti, con Ordinanza sindacale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme di Regolamenti comunali con esso incompatibili.

Art. 44 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, si fissa in mesi sei, dalla sua entrata in vigore, il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

ALLEGATO A

NORME MINIME DI RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE DI ANIMALI

UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

<i>Specie</i>	<i>Base (m)</i>	<i>Altezza (m)</i>	<i>Altre prescrizioni</i>
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni, Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca dim. 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm

Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	2,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	2,00 x 4,00	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Ara, Anodorinchus ecc.)	8,00 x 4,00	3,00	Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

- a) che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- b) una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- c) un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

È fatto divieto di:

- I) rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- II) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
- III) tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
- IV) strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- V) mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

MAMMIFERI

Conigli

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli è fissata in 0,5 mq, con un'altezza non inferiore a 40 cm, aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

Furetti

La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).

Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Cani della prateria

Aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

Scoiattolo

Gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbillo

Gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi

Gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti

Gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia

Gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di

accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà

Gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 cm di altezza. , con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Manguste e viverridi

Aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chiroteri

Voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti

(Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

- lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;
- larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;
- altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di

creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.

3) rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.

4) contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 dell'area di base del terrario (2/3 per le anaconda). Deve essere somministrata acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti

Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri

(Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

- lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande
- larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande
- altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

- 1) una zona rifugio a livello del pavimento.
- 2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.
- 3) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.
- 4) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
- 5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini

(Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 5 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 4 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri.

Si devono prevedere uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri.

Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti.

Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

ANFIBI

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

Negli acquari devono essere garantiti:

- 1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia. L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%. Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm. Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata;
- 2) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- 3) arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo;
- 4) è vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

INVERTEBRATI

Aracnidi di grandi dimensioni: terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare.